

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'ENTE CEART "VILLA LORENZI" PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI DEL PROGETTO TOL CHE UTILIZZA I FINANZIAMENTI C.E.A.R.T. ANNI 2020-2021-2022-2023 DENOMINATO "A - Intervento precoce a favore di adolescenti e giovani adulti e loro famiglie con problemi di uso di sostanze psicoattive legali e illegali";

L'anno duemilaventiquattro (2024) nel mese e nel giorno di apposizione firma digitale,

TRA

l'Azienda USL Toscana centro, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 655 del 25/05/2023;

e

L'Ente Accreditato della Regione Toscana per le Dipendenze VILLA LORENZI nella persona del legale rappresentante, Sig.ra ZAIRA CONTI nato/a a _____, Prov. _____, il ____/____/____, domiciliato/a per la carica nella sede legale dell'ente stesso, che interviene nel presente atto per il progetto sopra menzionato, approvato con deliberazione di Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1450 del 30/09/2021

PREMESSO che:

- l'Azienda USL Toscana Centro, con propria deliberazione di Direttore Generale n. 1450 del 30/09/2021, avente ad oggetto la *"Prosecuzione e rimodulazione progetti e piano finanziario per utilizzo dei fondi CEART anni 2019.riferimento delibera GRT 513/2019 Delibera grt n. 1557/2019 e delibera n.782 del 22/06/2020"* ha approvato, tra l'altro,
 - la prosecuzione per gli anni 2020 e 2021 dei progetti con enti CEART dell'ambito territoriale Firenze, qualora la Regione confermasse il finanziamento anche per gli anni 2020 e 2021 per lo stesso importo previsto per l'anno 2019 ovvero un altro importo e non terminati il 31.12.2023, con utilizzo dei fondi CEART anni 2020-2021 e allorché terminati
 - ha approvato le progettualità CEART per l'utilizzo dei fondi finalizzati anni 2019-2020-2021;
 - ha approvato il Piano Finanziario per l'utilizzo delle risorse regionali CEART anni 2019-2020-2021, assegnate all'ambito territoriale Zona Firenze con deliberazione di Giunta regionale: n. 1557/2019; n. 782/2020; n.1586/2020; n.1430/2021;
- con deliberazione n. 1052 del 22/09/2022 il Direttore Generale dell'Azienda USL:
 - ha recepito la DGRT n. 957 del 08/08/2022 avente ad oggetto Schema di convenzione tra RT, Asl e Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana (CEART) in materia di prevenzione cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo" per il rinnovo delle convenzioni /contratti con gli Enti Ceart ai sensi della DGRT 513/2019 la durata di 2 anni a far data dalla sua sottoscrizione in continuità nelle more della definizione della nuova progettualità CEART e lo schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti tra l'Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda USL) e gli Enti Accreditati della Regione Toscana per il Ser.D dell'ambito territoriale Zona Firenze (ex USL 10 di Firenze);
 - la DGRT 957 DEL 08/08/2022 autorizza per il 2022 l'utilizzo delle risorse delle annualità precedenti e non interamente spese a causa della pandemia fino a loro completa rendicontazione a garantire la continuità delle attività intraprese con la DGR 513/2019 e assegna le risorse sul fondo indistinto annualità 2023 per le progettualità da svolgersi con gli enti Ceart;

CONSIDERATO che il legale rappresentante dell'Ente CEART sopra menzionato, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, nelle more di quanto previsto dalla sopra citata delibera di GRT n. 1191 del 23-12-2013 quanto segue:

a) la struttura eventualmente utilizzata ai fini della realizzazione del progetto in parola da parte dell'Ente in parola è:

- in possesso di tutte le condizioni, dei requisiti di idoneità organizzativi (inclusi quelli specifici del personale previsto in base alla vigente normativa) strutturali e impiantistici per il funzionamento previsti dalla normativa vigente (LRT n. 41/2005 comma 1 lettera d) e, anche in materia urbanistica, edilizia, ambiente, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, barriere architettoniche (D.P.R. 503/96 e s.m.i.) e prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - in possesso dei requisiti previsti dall'accreditamento per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale e rispetta le condizioni previste dall'art. 21, comma 3, della LRT n. 41/05 e atti seguenti in materia;
- b) risulta in regola rispetto alla normativa antimafia e con il versamento dei contributi previdenziali assicurativi e con quanto spettante per l'attività espletata, sia nei confronti dei propri dipendenti, sia anche nei confronti di soggetti esterni alla stessa struttura in caso di eventuali servizi appaltati a qualsiasi titolo;
- c) non risulta essere stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
- d) non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- e) risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99, in quanto applicabile alla tipologia di struttura dove si svolge l'attività prevista dalla presente convenzione;

PREMESSO ciò e al momento nulla ostando, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1.

Premessa e oggetto dell'Accordo contrattuale

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Con il presente accordo le parti si danno reciprocamente atto che sono confermati i contenuti degli atti in premessa richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, con eccezione di quelli di seguito riportati e fatte salve eventuali modifiche normative e regolamentari nazionali e regionali o derivanti da atti nel frattempo emanati dall'Azienda."

Articolo 2.

Progetto TOL fondi CEART 2021-2022-2023 e modalità attuative

L'Azienda USL Toscana Centro (in seguito denominata *Azienda USL*), in qualità di Ente Titolare e responsabile del Progetto, realizza con l'Ente Accreditato della RT per il SerD, **Villa Lorenzi**, (di seguito denominato *Ente CEART*) le attività previste dai **Progetti**:

- A4 -4b "Albachiara;
- A4 -4c "I ragazzi del sommergibile";
- A4 -4e "Orsa Minore";
- A4 - 4f "Lab. Sperim. Riab. Integrato";
- A4 - 4g "Progetto Sostegno alla Genitorialità".

A tale scopo l'*Ente CEART* pone a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione del progetto in parola, il cui costo massimo, da porre a carico di quest'Azienda USL, è dettagliato anche nella sezione di riferimento del Piano finanziario allegato alla deliberazione Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1450 del 30/09/2021 citata in premessa.

Il *Ente CEART* s'impegna, ove siano necessari locali, a mettere a disposizione sedi/locali idonei al funzionamento e allo svolgimento delle attività previste dal progetto in questione, nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, l'accessibilità dei locali e tutto quanto previsto da specifiche normative di settore.

L'Ente CEART s'impegna a svolgere le attività di cui al progetto sopra indicato, secondo i tempi e i modi previsti e concordati con l'Azienda USL, impegnandosi altresì a comunicare al Responsabile attuativo del progetto per l'Azienda USL ogni eventualità che possa incidere sulla realizzazione del progetto stesso e sul rispetto dei tempi.

Articolo 3. Decorrenza, Durata, Prosecuzione

Le progettualità, approvate con la deliberazione del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1450 del 30/09/2021, si pongono in continuità/rimodulazione/modifica dei progetti approvati con la deliberazione n. 1356/2019 e 820/2019 stabilisce:

- Decorrenza, Durata

I progetti che utilizzano i fondi regionali sopra detti, in continuità con la precedente delibera, avranno una durata di 18 mesi complessivi. Solo all'esaurimento del fondo di ciascuna annualità si potrà accedere al fondo dell'annualità successiva.

I progetti oggetto del presente Atto avranno decorrenza dal 01/01/2024 data di esaurimento fondi assegnati per l'annualità **precedente**.

Il progetto terminerà una volta esaurito il finanziamento massimo destinato all'Ente accreditato, così come indicato all'art. 4 Liquidazioni e compensi.

Con atto aggiuntivo, che costituirà integrazione alla presente convenzione, potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione alla introduzione di nuove norme e procedure amministrative emanate anche dalla Regione Toscana ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'Azienda USL.

- Possibilità di proroga e rinnovo

E' consentita all'Azienda la possibilità di prorogare, rinnovare, proseguire l'attività progettuale per un ulteriore periodo, sempre alle stesse condizioni contrattuali, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula contrattuale, sia nel caso di ulteriori finanziamenti regionali, sia qualora l'andamento del progetto dovesse prospettare la necessità di una rimodulazione dello stesso dovuta a esigenze non preventivabili al momento della sua definizione, stante la necessità di salvaguardia del pubblico interesse e di garantire la rendicontazione del pieno utilizzo del finanziamento alla Regione Toscana.

La prosecuzione, a qualsiasi titolo disposta, avverrà mediante scambio di corrispondenza qualora il termine stabilito non fosse sufficiente alla realizzazione del progetto e comunque fino all'esaurimento dei fondi regionali CEART messi a disposizione per il progetto in parola.

Con atto aggiuntivo, che costituirà integrazione al presente Atto potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative emanate anche dalla Regione Toscana ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'Az. USL TC.

Articolo 4. Liquidazione compensi

Le parti convengono il budget economico dei progetti di cui al presente accordo come di seguito riportato, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di DG n. 1450 del 30/09/2021:

- 1) A4 – 4b “Albachiara”:
 - con finanziamento fondi CEART 2021 per euro 8.829,08
 - con finanziamento fondi CEART 2022 per euro 8.829,08
 - con finanziamento fondi CEART 2023 per euro 8.829,08
- 2) A4 –4c “I ragazzi del Sommergibile”:
 - con finanziamento fondi CEART 2020 per euro 8.829,08
 - con finanziamento fondi CEART 2021 per euro 8.829,08
 - con finanziamento fondi CEART 2022 per euro 8.829,08

- con finanziamento fondi CEART 2023 per euro 8.829,08
- 3) A4 –4e “Orsa Minore”:
 - con finanziamento fondi CEART 2020 per euro 8.829,08
 - con finanziamento fondi CEART 2021 per euro 8.829,08
 - con finanziamento fondi CEART 2022 per euro 8.829,08
 - con finanziamento fondi CEART 2023 per euro 8.829,08
- 4) A4-4f “Lab. Sperimentale Riab. Integrato”:
 - con finanziamento fondi CEART 2022 per euro 25.193,38
 - con finanziamento fondi CEART 2023 per euro 25.193,38
- 5) A4 “ Progetto Sostegno alla Genitorialità”:
 - con finanziamento fondi CEART 2022 per euro 4.412,41
 - con finanziamento fondi CEART 2023 per euro 4.412,41

Le parti concordano una delle seguenti modalità di erogazione:

Fatturazione bimestrale sulla base delle prestazioni effettuate.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall’art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014), l’USL non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), né potrà effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili della USL una tempestiva liquidazione e pagamento, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, il *Ente CEART* dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali (per Azienda USL Toscana Centro: codice univoco – riferimento amministrazione – Id documento – numero ordine USL) comunicati dagli uffici interessi della stessa USL ai fini del rispetto anche del Nuovo Sistema Ordini ministeriale;

La fattura elettronica bimestrale dovrà essere emessa sulla base delle prestazioni/servizio effettuato e trasmessa entro il 10 del mese successivo, al Az. USL (SOC Contabilità Generale), con l’eventuale copia all’ufficio amministrativo della Zona territorialmente competente, all’indirizzo che l’ufficio amministrativo dell’Azienda sanitaria comunicherà;

L’Ufficio amministrativo zonale competente provvederà alla liquidazione delle fatture mensili solo dopo validazione delle fatture stesse da parte dei Responsabili dei singoli progetti come definiti all’art. 2 sopra detto.

L’Ente CEART concorda che il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture previa validazione delle stesse da parte dei Responsabili del progetto.

Qualora il progetto prevedesse inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali non potranno essere richieste anticipazioni all’utente, né ai parenti e né l’Ente Attuatore potrà rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato pagamento o mancato pagamento da parte dell’*Azienda USL* che ha assunto l’impegno a corrispondere quanto dovuto in relazione al progetto in questione. Al termine del progetto l’*Ente CEART*, s’impegna a presentare, fatto salvo quanto previsto dagli atti regionali in materia di rendicontazione, una relazione finale riepilogativa dettagliata a dimostrazione dell’avvenuta realizzazione del progetto, del risultato conseguito e del rendiconto spese sostenute.

Tale relazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’*Ente CEART* e controfirmata dai Responsabili del progetto per l’*Azienda USL*, per attestare la conformità e la regolarità del servizio reso rispetto a quanto previsto dal presente Atto e dai suoi allegati.

L’*Ente CEART* s’impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a rendere noti i risultati, sia in itinere sia finali, del progetto assumendosene gli eventuali oneri;

Gli uffici amministrativi competenti dell’*Azienda USL* provvederanno alla liquidazione solo se l’*Ente CEART* è in regola, sia con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti), sia con la contribuzione nei confronti del personale che presta la propria opera, a qualsiasi titolo, per conto dell’*Ente CEART*.

In caso di DURC negativo l'*Azienda USL* attiverà, in quanto stazione appaltante, il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

Nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e l'*Ente CEART* non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi da mora.

L'*Azienda USL* si riserva il recupero delle somme erogate nei modi consentiti dalla normativa vigente se queste non troveranno riscontro nella esecuzione di quanto previsto dal progetto stesso.

Articolo 5.

Responsabilità

Sono individuati quali Responsabili dell'Accordo contrattuale:

a) per l'*Az. USL*:

- Il responsabile del procedimento ai sensi L.241/1990 e s.mm.ii. nella figura del responsabile SOSD Servizi amministrativi per Territorio e Sociale – Firenze Empoli D.ssa Annalisa Ghiribelli;
- Responsabile della gestione amministrativa del contratto, nella figura del Direttore della SOSD Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze, D.ssa Annalisa Ghiribelli;
- Responsabile della gestione professionale del contratto, nella figura del Direttore Area Dipendenze, dr.ssa Antonella Manfredi;
- Responsabili attuativi del progetto, nelle figure indicate nel Progetto e nel Piano finanziario allegato alla deliberazione di DG n. 1450 e di seguito riportate:
D.ssa Paola Trotta, D.ssa Adriana Iozzi, D.ssa Sofia Malandrini.

b) per il soggetto contraente:

- Il legale rappresentante pro-tempore nella figura del Dr./Sig./ra Zaira Conti;

Articolo 6.

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'*Ente CEART*:

- è chiamato a garantire, se e in quanto dovuto in base alle vigenti normative, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;
- s'impegna, ai sensi dell'art. 3 della suddetta Legge 136/2010, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio svolto;
- s'impegna, altresì, a riportare su tutti i documenti contabili il numero di codice identificativo (CIG) qualora anch'esso dovuto per disposizioni normative e in quel caso comunicato dall'*Azienda USL*.

Articolo 7.

Obblighi connessi al Sistema Informativo

L'*Ente CEART* è tenuto, in ragione dell'attività progettuale ad adempiere gli obblighi informativi richiesti dagli Enti competenti in materia (Ministero della Salute, Regione Toscana, Azienda sanitaria, ..) in relazione alle attuali normative e a collaborare, secondo le richieste ricevute in base anche alle eventuali indicazioni regionali e ministeriali, con l'*Azienda USL* e gli altri enti interessati per la raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento delle presenze/assenze, ai fini della realizzazione di un sottoinsieme informativo sugli inserimenti/presenze, adottando la modulistica prevista e ottemperando alle disposizioni ministeriali e regionali in materia.

Qualora le modalità di rilevazione lo consentano da un punto di vista informatico (esempio inserimento dati e aggiornamento diretto su sito Web), la Struttura afferente all'*Ente CEART*, o l'*Ente CEART* stesso, s'impegna ad aggiornare quotidianamente i dati inerenti la gestione delle presenze/assenze e degli archivi relativi agli utenti seguiti.

In particolare è fondamentale che siano aggiornati a cadenza almeno annuale i dati di struttura presenti nel modello STS11 come di seguito elencati, nonché i dati di attività nel modello STS24.

Dati di struttura: Modello STS11

Se intervengono variazioni relative ai seguenti indirizzi:

- del Presidio che eroga l'attività residenziale/semiresidenziale;
- della Direzione amministrativa;
- di posta elettronica da utilizzare per le necessarie comunicazioni;

e del nominativo del referente interno per la predisposizione dei modelli ministeriali occorre che la Struttura comunichi tempestivamente le variazioni intervenute alla struttura dell'Az. USL Toscana Centro che ha predisposto la Convenzione al fine di far procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

Dati di Attività: Flussi Ministeriali: Modello STS.24

da comunicare a cadenza almeno annuale (numero posti, numero utenti, utenti residenti nella Azienda, numero di giornate per i centri diurni e numero posti, numero utenti, utenti in lista d'attesa, ammissioni nel periodo, giornate di assistenza, dimissioni per le residenze sanitarie).

La Struttura s'impegna a trasmettere le presenze riconducibili all'attività progettuale in formato elettronico mediante file in formato pdf o altro programma non modificabile dal destinatario (o qualora impossibilitata per validi motivi via fax) all'indirizzo comunicato dalla Az. USL, ovvero risultante dall'impegnativa, nel rispetto dei termini stabiliti.

In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei suindicati modelli STS 11 e STS 24 entro i termini temporali previsti potranno essere sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento di interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi dell'accordo contrattuale in parola. >>

Articolo 8.

Privacy

Le parti, ciascuna per la propria competenza, s'impegnano al rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), come novellato dal decreto legislativo n. 101/2018 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, dalla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL n. 179 del 30.01.2019 ed a quanto previsto dall'Atto aggiuntivo al presente contratto (allegato di lettera "B") in merito alla nomina e alle competenze del Responsabile del Trattamento dati e dell'incaricato al trattamento dati.

Eventuali ulteriori specifiche a quanto previsto con il presente Atto potranno essere impartite per iscritto qualora dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dati e in considerazione della costituzione di quanto previsto dalla deliberazione n. 179 succitata (gruppo di lavoro).

Articolo 9.

Adempimenti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori

L'Ente CEART garantisce che tutto il personale impegnato nell'attività oggetto della convenzione è in possesso di specifiche competenze rispetto alla conduzione delle attività previste.

E' fatto obbligo all'Ente CEART di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

L'Ente CEART dovrà fornire, a richiesta, agli Enti competenti il dettaglio delle spese preventivate espresse nelle seguenti voci:

- Medico competente e Sorveglianza sanitaria;
 - Informazione, formazione e addestramento;
 - DPI messi a disposizione per la specifica attività;
 - Programmazione di eventuali altre spese per la gestione in sicurezza del lavoro.
- per il personale che partecipa al progetto di cui trattasi. >>

Articolo 10.

Inadempienze e Penali, Sospensione, Recesso, Risoluzione

- Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'*Azienda USL* è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC, o per raccomandata con ricevuta di ritorno nell'impossibilità di utilizzo della PEC per ragioni non dipendenti dalla stessa, le inadempienze stesse.

Le eventuali controdeduzioni dell'*Ente CEART* dovranno essere comunicate all'*Azienda USL* entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'*Azienda USL*, la SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze, tramite l'ufficio amministrativo competente, procederà all'applicazione delle penalità commisurate a danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche salvo compensazione con quanto dovuto all'*Ente CEART*.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'*Azienda USL* a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo, ovvero eventuali azioni a tutela della sua immagine e dell'interesse pubblico, qualora la tipologia di inadempienza o la normativa vigente lo rendesse necessario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l'*Ente CEART* dall'inadempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'*Azienda* si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze, qualora la tipologia di progetto lo preveda o sia richiesta dall'*Azienda USL*.

- Sospensione

L'*Azienda USL* si riserva di effettuare i controlli sul corretto svolgimento di quanto previsto dal progetto e dalla Convenzione e si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti per la rendicontazione e la liquidazione.

Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'*Ente CEART* un termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 (novanta) giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

L'*Azienda USL* si riserva di sospendere i pagamenti di quanto dovuto all'*Ente CEART* in caso di mancato inoltro agli enti competenti, entro la data di scadenza prevista, della documentazione di cui ai modelli STS 11 e STS 24, se e in quanto dovuti per la tipologia di attività posta in essere, e in caso di non corretta gestione della cartella personale e dei dati delle presenze o di altra documentazione attestante la corretta esecuzione del progetto di cui trattasi. In questo caso l'*Azienda USL* procederà all'applicazione delle penalità, come descritte nella precedente sezione, commisurate in percentuale graduata al danno arrecato, ovvero a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituirà esonero in alcun caso per l'*Ente CEART* dell'inoltro dei modelli succitati agli enti competenti.

- Recesso

Qualora l'*Ente CEART* intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'*Azienda USL* tramite PEC con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

L'*Azienda USL* può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse, per non fattibilità del progetto o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC (o raccomandata con ricevuta di ritorno qualora non sia possibile l'inoltro per PEC) con preavviso di 3 (tre) mesi. In tale caso nessun indennizzo a qualsiasi titolo richiesto è dovuto all'*Ente CEART* da parte dell'*Azienda USL*.

- Risoluzione

L'*Azienda USL* può risolvere la presente Convenzione previa comunicazione scritta inoltrata per PEC (o raccomandata con ricevuta di ritorno qualora non sia possibile l'inoltro per PEC) e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata, falsi rendiconti;

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda USL.
- provata inadempienza da parte dell'Ente CEART degli impegni previsti dal progetto di cui trattasi;
- sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della presente convenzione;
- mancata collaborazione dell'Ente CEART con il Ser.D inviante o con i soggetti cui compete per legge la vigilanza e il controllo;
- indebito affidamento delle attività oggetto della presente convenzione ad altri Enti, Associazioni, Cooperative;
- indebita richiesta di compartecipazione economica all'utenza;
- mancata comunicazione all'Az. USL competente per territorio dei dati di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 29 dicembre 1990 n. 448 e s.m.i. ove previsti dalla normativa vigente;
- reiterati inadempimenti nei debiti informativi regionali ove previsti; non rispetto degli articoli della presente convenzione e della delibera del Direttore Generale.

La convenzione si risolverà "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di posta certificata (PEC) o altra modalità consentita dalla legge (raccomandata con ricevuta di ritorno o Fax) in caso di:

- a) nel caso in cui venga dichiarata decaduta/revocata l'autorizzazione al funzionamento alla struttura dell'Ente CEART individuata per la realizzazione del progetto dalla data di revoca e/o venga revocato l'accreditamento per perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- b) frode;
- c) grave inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- e) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010, in quanto applicabile alla fattispecie contrattuale;
- f) accertato caso di incompatibilità, previsto dalla normativa, addebitabile a responsabilità dell'Ente CEART;
- g) in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- h) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

All'Azienda USL non sono imputabili oneri a proprio carico se non quelli derivanti dal pagamento delle spese sostenute dall'Ente CEART per lo svolgimento delle attività fino a quel momento espletate, previo inoltre di idonea documentazione.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere, qualora ne ravvisi motivi di pubblico interesse, alla rescissione unilaterale della presente convenzione, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione e per il recupero delle somme erogate qualora le spese sostenute dall'Ente CEART non ne giustificano il mancato recupero.

Articolo 11

Coperture assicurative

L'Ente CEART assicura la validità della polizza assicurativa, già in uso possesso, anche per l'intera durata del presente atto e si impegna, qualora necessario, ad integrarla ai fini della copertura di tutte le attività previste dal progetto specificato all'Articolo 2 del presente atto, sia per i soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al progetto in questione sia per soggetti terzi che dovessero subire danni a causa del progetto stesso.

L'Azienda USL non risponderà in nessun modo e a nessun titolo di eventuali danni, a cose o a persone, qualora non dipendenti da attività del proprio personale durante le attività attinenti al progetto e alla sua realizzazione (esempio durante i controlli).

Articolo 12

Registrazione e imposta di bollo

Il presente Atto verrà registrato solo in caso d'uso dalla parte che ne abbia interesse.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente (Ente CEART) e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Articolo 13 **Incompatibilità' e Divieto di Pantouflage**

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

Articolo 14. **Clausola Arbitrale e Foro Competente**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti rinviando alle vigenti disposizioni di legge e/o regolamenti che disciplinano la materia, nonché alle norme del Codice Civile e alla deliberazione del Direttore Generale dell'Az. USL Toscana Centro.

Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al presente atto e alla sua esecuzione, non definibili tra le parti come sopra detto, saranno deferite, nel rispetto della normativa vigente al Foro di Firenze, ovvero se e in quanto applicabile, alle decisioni di un collegio di arbitri da nominarsi uno da ciascuno delle due parti contraenti ed il terzo dal Presidente del Tribunale dell'ambito di competenza territoriale dell'Azienda USL.

Letto, approvato e sottoscritto Firenze, lì _____

Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOSD servizi amministrativi
per territorio e sociale Zona Firenze -Empoli
(D.ssa Annalisa Ghiribelli)

Ente CEART VILLA LORENZI

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma per esteso)

=====

Le parti i sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile sottoscrivono, per presa visione ed espressa conferma, i seguenti articoli della Convenzione stipulata ai sensi della deliberazione Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1356 del 26.09.2019:

- Articolo 1. "Premessa e oggetto dell'Accordo contrattuale"
- Articolo 2. "Progetto TOL fondi CEART 2021-2022-2023 e modalità attuative"
- Articolo 3. "Decorrenza, Durata, Prosecuzione, Budget"
- Articolo 4. "Liquidazione compensi"
- Articolo 5. "Responsabilità"
- Articolo 6. "Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari"
- Articolo 7. "Obblighi connessi al Sistema Informativo"
- Articolo 8. "Privacy"
- Articolo 9. "Adempimento relativo alla salute e sicurezza dei lavoratori"
- Articolo 10. "Inadempienze e Penali, Sospensione, Recesso, Risoluzione"
- Articolo 11. "Coperture Assicurative"
- Articolo 12. "Registrazione e imposta di bollo"
- Articolo 13. "Incompatibilità e Divieto di Pantouflage"
- Articolo 14. "Clausola Arbitrale e Foro Competente".

Letto, approvato e sottoscritto Firenze, lì _____

Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOSD servizi amministrativi
per territorio e sociale Zona Firenze -Empoli
(D.ssa Annalisa Ghiribelli)

Ente CEART VILLA LORENZI

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma per esteso)